

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<b>I Comunicazioni</b>		
<b>Commissione</b>		
89/C 253/01	ECU.....	1
89/C 253/02	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE .....	2
89/C 253/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo.....	2
<b>II Atti preparatori</b>		
<b>Commissione</b>		
89/C 253/04	Proposta modificata di Direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla liquidazione coatta delle imprese di assicurazione diretta .....	3
<b>Rettifiche</b>		
89/C 253/05	Rettifica della comunicazione della Commissione relativa ad una richiesta di offerte per un'indagine da effettuarsi presso il pubblico sul consumo di grassi alimentari e la prevenzione del cancro ( <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 246 del 27 settembre 1989</i> ) .....	19

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

5 ottobre 1989

(89/C 253/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,3179	Peseta spagnola	131,367
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,4117	Scudo portoghese	174,861
Marco tedesco	2,06080	Dollaro USA	1,10392
Fiorino olandese	2,32773	Franco svizzero	1,78504
Sterlina inglese	0,683120	Corona svedese	7,08608
Corona danese	8,03434	Corona norvegese	7,63362
Franco francese	6,99611	Dollaro canadese	1,29512
Lira italiana	1509,72	Scellino austriaco	14,5066
Sterlina irlandese	0,774682	Marco finlandese	4,69940
Dracma greca	181,374	Yen giapponese	155,598
		Dollaro australiano	1,41984
		Dollaro neozelandese	1,89840

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE**

(89/C 253/02)

La Commissione, con decisione C(89) 1683 del 3 ottobre 1989, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dalla Repubblica francese in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di mutande, mutandine e slip, della categoria 13, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La Commissione, con decisione C(89) 1684 del 3 ottobre 1989 ha autorizzato l'Irlanda a escludere dal trattamento comunitario le camicie e camicette, per uomo e per ragazze, della categoria 8, originarie di Hong Kong e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 30 novembre 1989.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1989 ad alcuni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo**

(89/C 253/03)

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 (GU n. L 375 del 31. 12. 1988), la Commissione comunica che sono stati raggiunti i seguenti massimali tariffari comunitari:

Numero d'ordine	Designazione delle merci	Origine	Importo del massimale
10.0010	Oli leggeri	Romania	225 800 t
10.0030	Oli pesanti	Siria	547 500 t
10.0435	Carboni attivati	Sri Lanka	800 000 ECU
10.0520	Altri cuoi e pelli di bovini	Paraguay	7 500 000 ECU
10.1300	Altri giocattoli	Singapore	22 000 000 ECU

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla liquidazione coatta delle imprese di assicurazione diretta<sup>(1)</sup>**

COM(89) 394 def. — SYN 80

(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 18 settembre 1989)

(89/C 253/04)

<sup>(1)</sup> GU n. C 71 del 19. 3. 1987, pag. 5.

## PROPOSTA ORIGINARIA

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il coordinamento delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di assicurazione diretta è ampiamente realizzato, per quanto riguarda l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, dalla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita<sup>(1)</sup> e, per quanto riguarda l'assicurazione sulla vita, dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio<sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

## PROPOSTA MODIFICATA

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il coordinamento delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di assicurazione diretta è ampiamente realizzato, per quanto riguarda l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, dalla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita<sup>(1)</sup> **modificata da ultimo dalla direttiva 88/357/CEE<sup>(2)</sup>** e, per quanto riguarda l'assicurazione sulla vita, dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio<sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 4. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

considerando che tali direttive non armonizzano né le norme relative al ruolo delle autorità di controllo né quelle che disciplinano la sorte dei contratti di assicurazione in caso di liquidazione dell'impresa, né quelle che regolano in tale ipotesi la ripartizione degli attivi rappresentativi delle riserve tecniche; che è tuttavia nell'interesse sia dei creditori, in particolare degli assicurati, sia delle autorità di controllo, che i problemi sollevati ricevano soluzioni comuni;

Immutato

considerando che è opportuno quindi adottare disposizioni armonizzate se e in quanto necessario per tener conto delle caratteristiche proprie delle imprese di assicurazione; che, per il resto, la liquidazione coatta rimane soggetta alle disposizioni legislative dello Stato membro della sede sociale;

Immutato

considerando che non è opportuno estendere il campo d'applicazione della presente direttiva alle imprese di assicurazione che non sono soggette alle prime direttive di coordinamento;

Immutato

considerando che le imprese di assicurazione diretta, a causa della loro attività, sono tenute a costituire riserve per far fronte ai propri impegni futuri; che l'esistenza di attivi rappresentativi di tali riserve, richiesta dalle prime direttive di coordinamento e verificata dalle autorità di controllo, costituisce la garanzia dei diritti dei creditori di assicurazione;

Immutato

considerando che la tenuta di registri di tali attivi, presso la sede sociale e ogni agenzia o succursale comunitaria per l'insieme delle attività di assicurazione diretta e di riassicurazione, ramo vita e ramo non vita, esercitate sia mediante stabilimento, sia mediante prestazioni di servizi, e gestite dalla sede sociale, dall'agenzia o dalla succursale, permette di identificare tali attivi, di verificarne l'adeguatezza, di controllare il rispetto dell'eventuale divieto di atti di disposizione di tali attivi e di costituire, in caso di liquidazione coatta speciale, una massa attiva separata unica vita e/o non vita, riservata in via prioritaria ai creditori di prestazioni assicurative rispettivamente riferentisi all'attività di assicurazione o di riassicurazione del ramo vita e/o del ramo non vita, gestita dalla sede sociale, dall'agenzia o dalla succursale;

Immutato

considerando che è necessario distinguere il caso in cui l'impresa si trova in stato di insolvenza comprovata o probabile (liquidazione coatta speciale) da quello in cui la liquidazione coatta è avviata perché l'impresa, per qualsiasi altro motivo, non è più munita di autorizzazione in conformità delle prime direttive (liquidazione coatta normale); che in quest'ultimo caso non si pone, per definizione, il problema del riparto degli attivi e si rendono necessarie esclusivamente norme in materia di competenza o relative alle conseguenze della liquidazione sui contratti di assicurazione;

Immutato

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

considerando che è indispensabile associare strettamente le autorità di controllo allo svolgimento ed alla sorveglianza della procedura di liquidazione coatta speciale, anche quando la dichiarazione e la nomina del liquidatore sono di competenza di un'autorità giudiziaria;

Immutato

considerando che la liquidazione coatta speciale non può avere per conseguenza di privare immediatamente e unilateralmente della copertura i contraenti del ramo vita e del ramo non vita; che è tuttavia opportuno fare in modo che le operazioni di liquidazione non vengano indebitamente prolungate a danno della totalità dei creditori; che, in tale contesto, debbono poter essere previsti trasferimenti di portafoglio; che possono essere autorizzati trasferimenti parziali a talune condizioni;

Immutato

considerando che l'importo degli indennizzi assicurativi o derivanti da contratti di riassicurazione potrebbe non essere noto, sia perché non è ancora stato stabilito l'ammontare del danno, sia perché i sinistri verificatisi non sono ancora stati dichiarati; che, al fine di evitare che tale situazione ostacoli il proseguimento e la chiusura della liquidazione coatta speciale entro un termine ragionevole, è opportuno lasciare alle autorità di controllo la facoltà di autorizzare il deposito di una somma destinata a regolare tali indennizzi presso un fiduciario incaricato di procedere al pagamento sotto il loro controllo ed entro un termine stabilito; che il deposito presso un fiduciario delle riserve relative ai sinistri verificatisi ma non ancora dichiarati dovrebbe essere possibile anche nell'ambito della liquidazione coatta normale;

Immutato

considerando che i crediti diversi da quelli d'assicurazione sorti dopo la dichiarazione di liquidazione rappresentano una categoria particolare che è opportuno soddisfare prima di ogni ripartizione; che considerazioni di ordine sociale portano a riconoscere ai crediti di natura salariale, nella misura in cui non hanno potuto essere soddisfatti con il patrimonio composto di attivi non iscritti a registro, un diritto sulle masse attive separate, che precede i crediti per frazioni di premio;

Immutato

considerando che le agenzie e succursali comunitarie di imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità sono soggette alle prime direttive di coordinamento; che esse sono soggette ad un controllo globale della loro solvibilità soltanto ove ricorrano talune condizioni stabilite nelle prime direttive di coordinamento; che in tali condizioni è opportuno rafforzare la collaborazione fra autorità di controllo interessate nella fase delle misure di risanamento, prima di dichiarare la liquidazione coatta speciale che ha effetto in tutta la Comunità; che, invece, la liquidazione coatta normale di un'agenzia o di una succursale comunitaria di un'impresa la cui sede sociale si trova fuori della Comunità non deve comportare la liquidazione coatta normale delle altre agenzie o succursali comunitarie di tale impresa,

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## TITOLO I

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1**Articolo 1*

1. La presente direttiva riguarda le imprese alle quali si applicano la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, qui di seguito denominata prima direttiva di coordinamento del ramo non vita o la prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, qui di seguito denominata prima direttiva di coordinamento del ramo vita.

1. La presente direttiva riguarda le imprese alle quali si applicano la prima direttiva 73/239/CEE, qui di seguito denominata prima direttiva di coordinamento del ramo non vita, **così come modificata dalla seconda direttiva 88/357/CEE, qui di seguito denominata seconda direttiva di coordinamento del ramo non vita** o la prima direttiva 79/267/CEE, qui di seguito denominata prima direttiva di coordinamento del ramo vita.

2. Si intendono per attività di assicurazione diretta o di riassicurazione del ramo non vita le operazioni concernenti i rami elencati nell'allegato A della prima direttiva di coordinamento del ramo non vita e le relative operazioni di riassicurazione.

2. Immutato

Si intendono per attività di assicurazione diretta o di riassicurazione del ramo vita le operazioni di assicurazione concernenti i rami elencati nell'allegato della prima direttiva di coordinamento del ramo vita e le relative operazioni di riassicurazione.

*Articolo 2**Articolo 2*

1. Ogni impresa deve tenere, in ciascuno Stato membro in cui ha la propria sede sociale, un'agenzia o una succursale, i registri degli attivi che, a norma della regolamentazione nazionale, rappresentano le riserve tecniche corrispondenti alle operazioni di assicurazione diretta e agli impegni di riassicurazione gestiti dalla sede sociale, dall'agenzia o dalla succursale, indipendentemente dal paese della residenza abituale del contraente o dell'ubicazione del rischio.

1. Immutato

2. Se l'impresa esercita contemporaneamente attività di assicurazione diretta o di riassicurazione del ramo non vita e attività di assicurazione diretta o di riassicurazione del ramo vita, essa deve tenere, presso la sede sociale o l'agenzia o succursale dove sono esercitate entrambe tali attività, un registro separato per ciascuna di tali attività.

2. Immutato

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

3. In qualsiasi momento l'importo totale degli attivi registrati, valutati in conformità della regolamentazione nazionale, deve essere almeno pari all'importo delle riserve tecniche. Tale importo è calcolato senza deduzione della parte ceduta ai riassicuratori, ma gli attivi iscritti comprendono i crediti verso i riassicuratori se e in quanto lo Stato membro consenta di vincolare a riserva tali crediti.

3. Immutato

4. Se un attivo iscritto nel registro è gravato di un diritto a favore di un creditore o di un terzo che renda indisponibile una parte di tale attivo per la copertura degli impegni, il registro ne reca menzione e non si tiene conto dell'importo non disponibile nel totale di cui al paragrafo 3.

4. Immutato

5. Se un attivo iscritto nel registro viene liquidato o è gravato di un diritto alle condizioni stabilite dal paragrafo 4, in caso di necessità l'impresa, onde conformarsi alle disposizioni del paragrafo 3, ha l'obbligo di compensare la conseguente riduzione dell'importo totale degli attivi iscritti con l'iscrizione di nuovi attivi.

5. Immutato

*Articolo 3**Articolo 3*

1. I registri sono documenti interni dell'impresa sottoposti alla vigilanza delle autorità di controllo degli Stati membri in cui l'impresa ha la propria sede sociale, un'agenzia o una succursale.

1. Immutato

2. La decisione dell'autorità di controllo di limitare o vietare, a norma degli articoli 20, 22 o 27 della prima direttiva di coordinamento del ramo non vita, oppure 24, 26 o 31 della prima direttiva di coordinamento del ramo vita, la disponibilità degli attivi è opponibile ai terzi. L'autorità esige contestualmente il deposito a seconda dei casi del registro non vita o vita tenuto dalla sede sociale, dall'agenzia o dalla succursale in questione.

2. Immutato

3. Quando, in forza del paragrafo 2, il registro è depositato presso l'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale, o dello Stato membro che controlla la solvibilità complessiva ai sensi dell'articolo 26 della prima direttiva di coordinamento del ramo vita, anche i registri tenuti negli altri Stati membri in cui l'impresa è stabilita devono essere depositati presso le autorità competenti di tali Stati.

3. Immutato

4. Durante il periodo in cui il registro è depositato ogni modifica è subordinata all'autorizzazione delle autorità di controllo ed è apportata al registro sotto la loro responsabilità.

4. Immutato



## PROPOSTA ORIGINARIA

Se il divieto di disponibilità degli attivi è revocato, il registro è restituito all'impresa.

*Articolo 4*

1. Se l'autorizzazione di cui agli articoli 6, paragrafo 2, lettera a) e 23 della prima direttiva di coordinamento del ramo non vita e 6, paragrafo 2, lettera a) e 27 della prima direttiva di coordinamento del ramo vita è revocata o se sono soddisfatte le condizioni per la sua revoca, l'impresa di assicurazione è posta automaticamente in liquidazione. La liquidazione coatta può assumere una delle due forme seguenti:

- a) la liquidazione coatta normale, finché non è dichiarata la liquidazione coatta speciale;
- b) la liquidazione coatta speciale, che deve essere dichiarata se appare probabile che l'attivo dell'impresa non sia più sufficiente per far fronte ai suoi impegni effettivi o che l'impresa sia in stato di insolvenza o di cessazione dei pagamenti.

2. A decorrere dalla revoca dell'autorizzazione, l'impresa non può più decidere la propria liquidazione volontaria.

## TITOLO II

## LIQUIDAZIONE COATTA NORMALE

*Articolo 5*

1. La liquidazione coatta normale è effettuata sotto la vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale in collaborazione con le autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

2. La liquidazione coatta normale è effettuata dagli organi dell'impresa. Tuttavia, qualora si constati o qualora sussista fondato motivo di ritenere che gli organi non procedono in modo soddisfacente alla liquidazione, l'autorità di controllo dello Stato membro dove è situata la sede sociale, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di controllo degli Stati membri in cui si trovano agenzie e succursali, può, in base alla legge dello Stato membro della sede sociale, revocare integralmente o parzialmente i poteri degli organi dell'impresa o proporre la revoca all'autorità giudiziaria. La stessa autorità di controllo procede contestualmente, secondo la legge dello Stato membro, alla nomina di un curatore o ne propone la nomina all'autorità giudiziaria.

## PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 4*

1. Immutato

2. Immutato

## TITOLO II

## LIQUIDAZIONE COATTA NORMALE

*Articolo 5*

1. Immutato

2. La liquidazione coatta normale è effettuata dagli organi dell'impresa. Tuttavia, **qualora l'autorità di controllo dello Stato membro in cui sia stabilita la sede sociale constati, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di controllo degli Stati membri in cui sono stabilite agenzie e succursali, tali organi non procedono in modo soddisfacente alla liquidazione, ovvero che esistono fondati motivi di temere una siffatta situazione, essa può,** in base alla legge dello Stato membro della sede sociale, revocare integralmente o parzialmente i poteri degli organi dell'impresa o proporre la revoca all'autorità giudiziaria. La stessa autorità di controllo procede contestualmente, secondo la legge dello Stato membro della sede sociale, alla nomina di un curatore o ne propone la nomina all'autorità giudiziaria.

## PROPOSTA ORIGINARIA

3. L'atto di nomina deve indicare i poteri del curatore.

4. La pubblicità della revoca dell'autorizzazione e eventualmente della nomina del curatore è effettuata dagli organi della liquidazione coatta normale, mediante pubblicazione di un estratto della relativa decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Il curatore presenta all'autorità che lo ha nominato una relazione sullo svolgimento della liquidazione almeno ogni sei mesi o ogniqualvolta tale autorità lo ritenga opportuno. La relazione del curatore è trasmessa all'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri adottano tutti gli opportuni provvedimenti affinché l'impresa possa proporre ricorso giurisdizionale avverso qualsivoglia decisione con cui, in base alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, sia disposta la revoca parziale o integrale dei poteri degli organi dell'impresa e venga nominato un curatore.

2. Il ricorso presentato dall'impresa non ha effetto sospensivo. Tuttavia, l'autorità giudiziaria adita può decidere altrimenti a titolo eccezionale.

3. Se il ricorso è dichiarato fondato, gli atti compiuti dal curatore prima di tale decisione restano validi, tranne nel caso in cui l'autorità giudiziaria adita ritenga che possano essere annullati senza recare pregiudizio ai terzi in buona fede.

*Articolo 7*

1. La liquidazione coatta normale non comporta la risoluzione di diritto dei contratti di assicurazione, bensì ne impedisce il tacito rinnovo. Il contraente tuttavia, mediante preavviso, può risolvere il contratto alla scadenza annuale del premio.

2. L'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale deve vigilare sul corretto svolgimento della liquidazione e in particolare avvalersi, ove necessario, della facoltà prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 di nominare o chiedere la nomina di un curatore.

## PROPOSTA MODIFICATA

3. Immutato

4. La pubblicità della revoca dell'autorizzazione e, eventualmente, della nomina del curatore è effettuata dagli organi della liquidazione coatta normale, mediante pubblicazione di un estratto della relativa decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e in due giornali a diffusione nazionale degli Stati membri nei quali esistono creditori.

5. Immutato

*Articolo 6*

1. La decisione di revoca dei poteri adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 deve essere motivata.

2. (ex 1) Immutato

3. (ex 2) Immutato

4. (ex 3) Immutato

*Articolo 7*

1. Immutato

2. Immutato

## PROPOSTA ORIGINARIA

3. Le autorità di controllo vigilano affinché l'impresa di assicurazione:

- a) provveda agli eventuali trasferimenti di portafoglio,
- b) si avvalga dei diritti di risoluzione esistenti.

Le autorità di controllo possono imporre agli organi della liquidazione un termine entro il quale devono avvalersi di queste possibilità.

4. Gli Stati membri possono adottare misure particolari al fine di facilitare la liquidazione per quanto riguarda i contratti a lungo termine.

*Articolo 8*

1. La liquidazione coatta normale dell'impresa ha effetto in tutti gli Stati membri.

2. Se, nel corso di una procedura di liquidazione coatta normale, si verifica una delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale decide o chiede all'autorità giudiziaria di tale Stato la trasformazione della procedura in liquidazione coatta speciale, alle condizioni di cui al titolo III.

*Articolo 9*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, le disposizioni del presente titolo si applicano fino al regolamento definitivo di tutti i rapporti di assicurazione, che viene ottenuto, in particolare, mediante:

- risoluzione o riscatto dei contratti o maturazione del termine normale di scadenza;
- liquidazione dei sinistri verificatisi e dichiarati;
- deposito presso una fiduciaria delle riserve relative ai sinistri verificatisi ma non ancora dichiarati;
- trasferimenti di portafoglio.

2. In mancanza di disposizioni particolari del presente titolo, la liquidazione coatta normale è effettuata conformemente alle disposizioni di legge dello Stato membro della sede sociale.

## PROPOSTA MODIFICATA

3. Immutato

4. Immutato

*Articolo 8*

1. La liquidazione coatta normale dell'impresa ha effetto in tutti gli Stati membri. **Essa preclude l'apertura di ogni altra procedura di liquidazione di un'agenzia o di una succursale dell'impresa situate in un altro Stato membro.**

**Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia della liquidazione coatta normale sul loro territorio.**

2. Immutato

*Articolo 9*

1. Immutato

2. Immutato

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

## TITOLO III

## TITOLO III

## LIQUIDAZIONE COATTA SPECIALE

## LIQUIDAZIONE COATTA SPECIALE

*Articolo 10**Articolo 10*

1. La liquidazione coatta speciale di un'impresa la cui sede sociale è situata all'interno della Comunità è disposta o dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale o dall'autorità giudiziaria di tale Stato, previo parere o su richiesta dell'autorità di controllo.

1. Immutato

2. La liquidazione coatta speciale ha effetto in tutti gli Stati membri.

2. La liquidazione coatta speciale **dichiarata in conformità del paragrafo 1** ha efficacia in tutti gli Stati membri. Essa **preclude l'apertura di ogni altra procedura di liquidazione nei confronti di un'agenzia o una succursale dell'impresa situate in un altro Stato membro.**

**Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia della liquidazione coatta speciale sul loro territorio.**

*Articolo 11**Articolo 11*

1. All'atto dell'apertura della liquidazione coatta speciale, le autorità competenti in base alla legge dello Stato membro della sede sociale nominano immediatamente uno o più liquidatori.

1. Immutato

2. La liquidazione coatta speciale è effettuata dai liquidatori sotto la vigilanza delle autorità di cui al paragrafo 1, in collaborazione con le autorità di controllo degli Stati membri interessati.

2. La **pubblicità della dichiarazione di liquidazione coatta speciale nonché della nomina dei liquidatori e degli atti essenziali della procedura è effettuata dagli organi della liquidazione mediante pubblicazione degli estratti delle relative decisioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e in due giornali a diffusione nazionale degli Stati membri nei quali esistono creditori.**

3. (ex 2) Immutato

3. I liquidatori presentano alle autorità di cui al paragrafo 1 una relazione sulla situazione all'apertura della liquidazione e sullo svolgimento di quest'ultima, almeno ogni sei mesi e ogniqualvolta tali autorità lo riterranno opportuno. La relazione è trasmessa all'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale.

4. (ex 3) Immutato

*Articolo 12**Articolo 12*

1. Possono venire nominati uno o più aiuti liquidatori in ogni Stato membro in cui l'impresa è stabilita o eventualmente in qualsiasi altro Stato membro.

1. Immutato

2. Gli aiuti liquidatori sono nominati dal liquidatore o dalle autorità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, in base alla legge dello Stato membro della sede sociale.

2. Immutato

## PROPOSTA ORIGINARIA

3. L'autorità di controllo di ogni Stato membro nel quale l'impresa è stabilita può proporre la nomina di un aiuto liquidatore e formulare osservazioni sui suoi poteri.

4. Gli aiuti liquidatori dispongono di poteri precisi e agiscono in nome del liquidatore esclusivamente per lo Stato membro per il quale sono stati nominati.

*Articolo 13*

1. Durante la liquidazione coatta speciale, i liquidatori possono procedere a trasferimenti di portafoglio, a una o più imprese di assicurazione, soltanto previa autorizzazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale o dell'autorità giudiziaria di tale Stato, previo parere dell'autorità di controllo e alle condizioni fissate dagli articoli 21 e 25 rispettivamente delle prime direttive di coordinamento non vita e vita.

2. Il trasferimento integrale del portafoglio dell'attività di assicurazione diretta e di riassicurazione del ramo vita o dell'attività di assicurazione diretta e di riassicurazione del ramo non vita può essere consentito anche se non ha luogo il trasferimento del portafoglio dell'altro ramo.

3. All'interno dell'attività di assicurazione e di riassicurazione vita o dell'attività di assicurazione e di riassicurazione non vita può essere autorizzato il trasferimento parziale del portafoglio, a condizione che ciò non osti all'efficace svolgimento della liquidazione e non arrechi pregiudizio ai creditori di assicurazione e di riassicurazione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 18, paragrafo 1, nonché nei casi previsti dall'articolo 14, paragrafo 3.

*Articolo 14*

1. La liquidazione coatta speciale comporta la risoluzione di diritto dei contratti di assicurazione del ramo non vita in corso, alla scadenza di un termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della sua apertura, in mancanza di trasferimenti durante tale intervallo.

2. I liquidatori possono, con l'autorizzazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale o dell'autorità giudiziaria di quest'ultimo, previo parere dell'autorità di controllo, prorogare il termine previsto dal paragrafo 1 e sospendere i diritti di risoluzione dei contraenti, qualora siano in corso negoziati seri relativi al trasferimento totale del portafoglio.

## PROPOSTA MODIFICATA

3. Immutato

4. Immutato

*Articolo 13*

1. Durante la liquidazione coatta speciale, i liquidatori possono procedere a trasferimenti di portafoglio, a una o più imprese di assicurazione, soltanto previa autorizzazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale o dell'autorità giudiziaria di tale Stato, previo parere dell'autorità di controllo e alle condizioni fissate **rispettivamente dall'articolo 11 della seconda direttiva di coordinamento del ramo non vita e dall'articolo 25 della prima direttiva di coordinamento del ramo vita.**

2. Immutato

3. Immutato

*Articolo 14*

1. Immutato

2. Immutato

## PROPOSTA ORIGINARIA

3. Gli Stati membri possono instaurare o mantenere un sistema ufficiale di trasferimento del portafoglio dell'impresa avente la propria sede sociale sul loro territorio o dell'agenzia o succursale che vi è situata; tale sistema comporta automaticamente la proroga del termine di cui al paragrafo 1 e la sospensione dei diritti di risoluzione dei contraenti.

*Articolo 15*

1. La liquidazione coatta speciale non comporta la risoluzione di diritto dei contratti di assicurazione sulla vita in corso.

2. I liquidatori possono, con l'autorizzazione dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale o dell'autorità giudiziaria di quest'ultimo, previo parere dell'autorità di controllo, ridurre gli impegni dell'assicuratore derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita, ai fini in particolare di un trasferimento di portafoglio.

3. Se non è effettuato un trasferimento alle condizioni previste dall'articolo 13, i liquidatori possono, previa autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, risolvere i contratti nell'interesse della massa dei creditori dell'assicurazione del ramo vita. L'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale o l'autorità giudiziaria di tale Stato, previo parere dell'autorità di controllo, possono imporre tale risoluzione.

In questi casi, l'importo del loro credito corrisponde all'importo totale delle riserve matematiche e degli altri benefici afferenti al loro contratto, senza deduzione delle spese amministrative o di risoluzione del contratto.

*Articolo 16*

1. I contratti in base ai quali l'impresa in liquidazione accetta rischi in riassicurazione non sono rinnovati dopo l'apertura della liquidazione coatta speciale.

2. I liquidatori debbono procurarsi una copertura appropriata di riassicurazione durante tutta la procedura di liquidazione coatta speciale.

3. La liquidazione coatta speciale non osta alla compensazione dei debiti e crediti di riassicurazione.

*Articolo 17*

1. La composizione degli attivi iscritti ai sensi dell'articolo 2 all'atto della dichiarazione della liquidazione coatta speciale in tutti i registri tenuti per le operazioni concernenti l'attività di assicurazione diretta e di riassicurazione del ramo vita e in tutti i registri tenuti per le operazioni concernenti l'attività di assicurazione diretta e di riassicurazione del ramo non vita, non può più essere contestata.

## PROPOSTA MODIFICATA

3. Immutato

*Articolo 15*

1. Immutato

2. Immutato

3. Immutato

*Articolo 16*

1. Immutato

2. Immutato

3. Immutato

*Articolo 17*

1. Immutato

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

2. Non può essere apportata ai registri alcuna modifica, tranne in caso di errori puramente materiali.

2. Immutato

3. In deroga al paragrafo 2, i liquidatori debbono tuttavia aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari da questi risultanti, nonché l'importo dei premi incassati nel corso dell'attività in questione, fino all'eventuale trasferimento del portafoglio per le operazioni concernenti l'attività di assicurazione diretta e di riassicurazione del ramo vita, e durante il periodo previsto dall'articolo 14 o, all'occorrenza, fino al trasferimento di portafoglio per le operazioni concernenti l'attività di assicurazione diretta e di riassicurazione del ramo non vita.

3. Immutato

4. In mancanza di trasferimento, gli attivi iscritti in tutti i registri non vita e vita vengono liquidati e il relativo provento forma le masse attive non vita e vita che verranno distribuite ai creditori per i crediti definiti, all'articolo 18 a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2.

4. Immutato

5. Se il provento della liquidazione degli attivi è inferiore alla loro valutazione nei registri, i liquidatori debbono darne giustificazione all'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale o all'autorità giudiziaria di tale Stato, che ne informa l'autorità di controllo.

5. Immutato

*Articolo 18**Articolo 18*

1. I crediti ammessi alla ripartizione delle masse attive definite nell'articolo 17, paragrafo 4 sono i seguenti:

1. Immutato

a) crediti diversi dai crediti di assicurazione sorti dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione coatta speciale e relativi alle operazioni di liquidazione nella misura in cui si riferiscano a spese effettivamente sostenute nell'interesse dei crediti di cui alle lettere b) o c) oppure, quando non sia possibile l'imputazione effettiva, una proporzione equa di tali crediti.

Tali crediti non comprendono, in caso di licenziamento successivo alla dichiarazione, la quota delle indennità di licenziamento eventualmente dovute, calcolata con riferimento al periodo di lavoro anteriore alla dichiarazione;

b) crediti per indennizzi e capitali di assicurazione e crediti per rimborso di frazioni di premi pagate e non utilizzate, derivanti dall'attività di assicurazione diretta, vita o non vita, gestita dalla sede sociale, da un'agenzia o da una succursale nella Comunità;

## PROPOSTA ORIGINARIA

- c) crediti per accettazione di riassicurazione, derivanti dall'attività di riassicurazione, vita o non vita, gestita dalla sede sociale, da un'agenzia o da una succursale nella Comunità, se e in quanto non siano estinti per compensazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3;
- d) crediti ed indennità salariali sorti prima o dopo la dichiarazione, se e in quanto in questo secondo caso non siano inclusi nei crediti menzionati alla lettera a), se il patrimonio composto di attivi non registrati non è sufficiente a estinguerli.

2. I crediti di cui alle lettere a) e d) del paragrafo 1 sono soddisfatti sulle masse attive vita e non vita secondo un criterio d'imputazione effettiva o, qualora non ne sia possibile l'imputazione effettiva, in proporzione all'entità delle masse da ripartire.

*Articolo 19*

1. La massa attiva non vita, costituita alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4 è ripartita a cura dei liquidatori fra i creditori per i crediti afferenti al ramo non vita nell'ordine seguente:

- a) crediti sorti dopo la dichiarazione di liquidazione coatta speciale e previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2;
- b) crediti per indennizzi assicurativi a favore degli assicurati e dei terzi aventi diritto, o eventualmente a favore dei fondi di garanzia;
- c) crediti derivanti da accettazioni di riassicurazione, nei limiti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c);
- d) crediti e indennità salariali nei limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d);
- e) crediti per frazioni di premi pagate e non utilizzate.

2. La massa attiva vita, costituita alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4 è ripartita a cura dei liquidatori fra i creditori per i crediti afferenti al ramo vita nell'ordine seguente:

- a) crediti sorti dopo la dichiarazione di liquidazione coatta speciale e previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2;
- b) crediti per capitali, rendite, valori di riscatto, riserve matematiche o altri benefici in favore degli assicurati e dei beneficiari;

## PROPOSTA MODIFICATA

2. Immutato

*Articolo 19*

1. Immutato

2. Immutato



## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

c) crediti derivanti da accettazioni di riassicurazione, nei limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera c);

d) crediti e indennità salariali nei limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d);

e) crediti per frazioni di premi pagate e non utilizzate.

3. Se l'importo degli indennizzi assicurativi o riassicurativi non è noto o se esistono sinistri verificatisi ma non ancora dichiarati, i liquidatori destinano una somma per la loro liquidazione. Se, dopo il pagamento degli altri crediti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, l'importo degli indennizzi resta sconosciuto o i sinistri non sono ancora stati dichiarati, i liquidatori possono, d'accordo con l'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale o dell'autorità giudiziaria di tale Stato, previo parere dell'autorità di controllo, depositare la somma presso un fiduciario nominato a tale scopo incaricato di procedere, sotto il controllo delle autorità di cui sopra alla liquidazione degli indennizzi, a condizione che questi vengano reclamati entro un termine stabilito dalle autorità stesse.

4. I creditori di cui ai paragrafi 1 e 2 possono concorrere, per la parte rimasta eventualmente non soddisfatta del loro credito, in qualità di creditori chirografari alla ripartizione degli attivi non iscritti nei registri di cui all'articolo 2.

5. L'eventuale residuo dell'una o dell'altra delle masse attive, nonché l'importo affidato al fiduciario in applicazione del paragrafo 3 e non reclamato entro il termine stabilito, viene assegnato agli attivi non iscritti.

*Articolo 20*

1. Il presente titolo non si applica al pagamento di altri crediti diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, né alla liquidazione e ripartizione di attivi non iscritti nei registri di cui all'articolo 2.

2. In mancanza di disposizioni particolari del presente titolo, la liquidazione coatta speciale delle imprese alle quali si applica la presente direttiva è effettuata conformemente alle disposizioni di legge dello Stato membro della sede sociale.

3. Immutato

4. Immutato

5. Immutato

*Articolo 20*

1. Immutato

2. Immutato

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

## TITOLO IV

## TITOLO IV

## IMPRESE NON COMUNITARIE

## IMPRESE NON COMUNITARIE

*Articolo 21**Articolo 21*

1. Fatte salve le disposizioni seguenti, le norme della presente direttiva si applicano alle agenzie o succursali stabilite nel territorio di uno Stato membro e dipendenti da un'impresa la cui sede sociale è situata al di fuori della Comunità.

1. Immutato

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo II della presente direttiva agli enti di cui al paragrafo 1, per «autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale» si intende l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 23 della prima direttiva di coordinamento del ramo non vita o all'articolo 27 della prima direttiva di coordinamento del ramo vita e per «Stato membro della sede sociale», lo Stato membro corrispondente.

2. Immutato

3. La liquidazione coatta speciale di un'agenzia o succursale di un'impresa la cui sede sociale è situata all'esterno della Comunità è dichiarata o dall'autorità di controllo dello Stato membro che ha revocato l'autorizzazione, o dalle autorità giudiziarie di questo Stato, previo parere o su richiesta di detta autorità. Quando è stato applicato l'articolo 26 della prima direttiva di coordinamento del ramo non vita o l'articolo 30 della prima direttiva di coordinamento del ramo vita, la liquidazione coatta speciale è dichiarata o dall'autorità di controllo dello Stato membro che è incaricato del controllo del margine di solvibilità, o dalle autorità giudiziarie di questo Stato previo parere o su richiesta di detta autorità.

3. Immutato

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, per «autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale», si intende l'autorità di controllo di cui al paragrafo 3 e, per «Stato membro della sede sociale», lo Stato membro corrispondente.

4. Immutato

5. Fatti salvi l'articolo 27, secondo comma della prima direttiva di coordinamento del ramo non vita e l'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma della prima direttiva di coordinamento del ramo vita, l'autorità di controllo di uno Stato membro sul cui territorio l'impresa non comunitaria ha un'agenzia o una succursale informa le autorità di controllo degli altri Stati membri sul territorio dei quali l'impresa è stabilita delle misure di risanamento che si propone di adottare nel quadro rispettivamente degli articoli 20 e 27 della prima direttiva di coordinamento del ramo non vita e 24 e 31 della prima direttiva di coordinamento del ramo vita, al fine di collaborare all'esecuzione di dette misure.

5. Immutato

## PROPOSTA ORIGINARIA

## PROPOSTA MODIFICATA

Essa consulta le medesime autorità prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione.

6. L'apertura della liquidazione coatta o la revoca dell'autorizzazione nei confronti della sede sociale comporta obbligatoriamente la revoca delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri alle agenzie o succursali di tale impresa.

7. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 6, la liquidazione coatta normale di un'agenzia o succursale stabilita sul territorio di uno Stato membro non comporta la liquidazione coatta normale delle agenzie e succursali stabilite sul territorio degli altri Stati membri.

6. Immutato

7. Immutato

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 22*

Gli Stati membri mettono in vigore, al più tardi entro il . . . , le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 23*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 22*

Immutata

**Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.**

*Articolo 23*

Immutato

## RETTIFICHE

**Rettifica della comunicazione della Commissione relativa ad una richiesta di offerte per un'indagine da effettuarsi presso il pubblico sul consumo di grassi alimentari e la prevenzione del cancro**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 246 del 27 settembre 1989)*

(89/C 253/05)

Pagina 3, paragrafo 4 «Presentazione delle offerte»:

*anziché:* «La spedizione deve essere effettuata al più tardi il 10. 10. 1989»,

*leggi:* «La spedizione deve essere effettuata al più tardi il 17. 10. 1989».

---

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C      ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000      FB 200      ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo